



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 8.

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
DIPENDENTI COMUNALI.**

Data 18/06/2013

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore - AFFARI ISTITUZIONALI - in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole

Giugliano, li 18/06/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Girolamo Martino

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 12,00, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta **Decreto del Presidente della Repubblica**, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Segretario Generale nella qualità di dirigente del Settore Affari Istituzionali

PREMESSO

che in data 22.05.2008 venne adottata determinazione n. 371 di sospensione cautelare dal servizio di diversi dipendenti dell'ente colpiti da misure restrittive della libertà personale, a seguito di procedimento penale 29950/08 R.G.N.R. tra i quali:

il dipendente Del Franco Emilio, istruttore direttivo di vigilanza cat "D";

il dipendente Valletta Alfonso, agente di Polizia Municipale cat "C";

che i suddetti dipendenti hanno richiesto, rispettivamente, con istanza Prot.28930 del 30.05.2013 e istanza prot. 31176 del 11.06.2013, di essere reintegrati in servizio, essendo decorsi cinque anni dall'inizio della sospensione;

che la richiesta è stata formulata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 97/2001 come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 145/2002 che ne ha dichiarato la illegittimità nella parte in cui stabilisce una durata della sospensione pari alla prescrizione del reato fissandone la durata nel limite massimo di cinque anni;

che, tuttavia, l'art. 5, comma 10, del CCNL del comparto Regioni Autonomie locali 11.04.2008 prevede:

“Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 ed 8 dell'art. 3 (codice disciplinare), l'ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.”;

che, pertanto, ai sensi del disposto contrattuale, il decorso dei cinque anni implica, in alcuni casi, una valutazione circa l'opportunità di confermare la sospensione, in questo caso facoltativa, col solo obbligo di sottoporre il provvedimento a revisione biennale, al fine di salvaguardare la credibilità dell'ente nei confronti dei cittadini;

PRESO ATTO:

che nel processo penale a carico degli istanti è stata pronunciata, dalla Corte di Appello di Napoli 1^a Sezione Penale, sentenza di 2^o grado che ha visto rispettivamente:

- il dipendente Del Franco Emilio condannato per i delitti p.e p. dagli artt.61 nn.2 e 9, 110, 379 comma 3, 317, 81 cpv del codice penale;
- il dipendente Valletta Alfonso condannato per i delitti p. e p. dagli artt. 61 n.2 e 9, 110,112,n.1, 319, 321, 378 comma3, 361 comma II, e 81 del codice penale;

VISTO

l'art. 3 comma 8 del codice disciplinare di cui al CCNL 11.04.2008 il quale prevede la sanzione del licenziamento senza preavviso, tra l'altro, per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97 vale a dire i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383;

CONSIDERATO:

che entrambi i dipendenti risultano condannati per reati rientranti nella disciplina del combinato disposto dell'art 3 comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97 e dell'art. 3 comma 8 del codice disciplinare di cui al CCNL 11.04.2008 i quali, in caso di condanna passata in giudicato, comporteranno l'applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso;

che pertanto nei confronti degli stessi potrebbe essere esercitata la facoltà di conferma della sospensione anche oltre il quinquennio, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 11.04.2008, atteso che i fatti contestati ed accertati, anche se non in via definitiva, potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla credibilità dell'ente, in caso di riammissione in servizio;

PROPONE DI DELIBERARE

Di autorizzare il Dirigente competente ad adottare i provvedimenti applicativi della direttiva che la Commissione Straordinaria intenderà diramare al riguardo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Girolamo Martino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267

Vista la proposta di delibera sopra riportata

ATTESO:

che la vicenda che ha visto protagonisti i dipendenti in questione ebbe ampio risalto sugli organi di stampa locali e nazionali, per la gravità dei fatti svelati ed il numero di persone coinvolte, la cui eco permane ancor oggi;

che la stessa è stata anche oggetto delle motivazioni del decreto di scioglimento del Comune di Giugliano per infiltrazioni camorristiche, adottato con DPR del 24.04.2013.;

che, allo stato, un provvedimento di riammissione in servizio dei dipendenti contribuirebbe ad aggravare la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni, già gravemente compromessa anche alla luce degli ultimi accadimenti;

che non risulta sufficiente ad evitare il discredito che ne deriverebbe, l'adozione di un provvedimento di assegnazione a mansioni differenti, anche in ragione della qualifica rivestita da uno dei suddetti dipendenti, appartenente ad una categoria di alta responsabilità (Cat. D);

RITENUTO

alla luce delle suesposte considerazioni di poter autorizzare il Dirigente ad adottare un provvedimento di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 5, comma 10 del CCNL 11.04.2008, fino all'esito del giudizio penale, per tutti i dipendenti coinvolti in procedimenti penali per reati che comportano l'applicazione della sanzione del licenziamento con o senza preavviso;

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità **tecnica** del presente atto.

DELIBERA

Autorizzare il Dirigente da cui dipende il Servizio del Personale a disporre la sospensione dal servizio ai sensi dell'art 5 del, comma 10, del CCNL 11.04.2008, senza soluzione di continuità rispetto alla sospensione adottata con determina dirigenziale n. 371 del 22.05.2008, e fino alla sentenza definitiva, per i dipendenti Del Franco Emilio e Valletta Alfonso, nonché per tutti i dipendenti coinvolti in procedimenti penali per reati che, se accertati, comporterebbero la sanzione del licenziamento con o senza preavviso;

Di sottoporre il provvedimento di sospensione a verifica biennale.

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che il presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Girolamo Martino

P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno 21/06/2013 all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 21/06/2013

L'IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

U F F I C I O S E G R E T E R I A

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Li, 21/06/2013

IL RESPONSABILE

Prot...61 del...21/06/2013

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell'Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Settore Servizi Finanziari | <input type="checkbox"/> Settore Polizia Municipale e Servizi al cittadino |
| <input type="checkbox"/> Settore Affari Istituzionali | <input type="checkbox"/> Settore Edilizia e Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Settore Assetto del Territorio | <input type="checkbox"/> Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti |
| <input type="checkbox"/> Unità Interventi Infrastrutture Base NATO e PIU EUROPA | <input type="checkbox"/> Unità Emergenza Rom |

Li, 21/06/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
